



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE

DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO

LORO SEDI

OGGETTO: Rimborso spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 38, comma 1-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 – Indicazioni attuative e procedurali.

Per opportuna conoscenza si trasmette la nota a firma del Sig. Capo Dipartimento concernente l'oggetto.

IL CAPO UFFICIO

Strati




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- Alle Direzioni centrali
- Alle Direzioni regionali e interregionale dei vigili del fuoco
- Ai Comandi dei vigili del fuoco
- Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento e con il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Oggetto: Rimborso delle spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 38, comma 1-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 – Indicazioni attuative e procedurali.

Premessa

L'articolo 1, comma 906, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ha modificato l'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introducendo, dopo il comma 1, il comma 1-bis di seguito riportato:

«1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo».

Occorre, pertanto, rendere operativa tale previsione di legge, fornendo agli Uffici centrali e territoriali nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le indicazioni attuative di seguito riportate.

Finalità e natura del beneficio

La norma prevede, nei limiti delle risorse disponibili, un beneficio di natura assistenziale volto a garantire – anticipatamente rispetto alla definizione del procedimento di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio – un concreto sostegno economico a ristoro delle spese mediche sostenute dal personale del Corpo nazionale per la cura di ferite e lesioni riportate nello svolgimento di particolari attività di lavoro, di seguito descritte.

Resta impregiudicato il sistema di salvaguardia regolato dal D.P.R. n. 686 del 1957, in particolare dall'articolo 46, laddove è tra l'altro previsto l'eventuale recupero degli importi anticipati in assenza di riconoscimento della dipendenza dell'infortunio da causa di servizio, all'esito del pertinente procedimento amministrativo.

Decorrenza

Considerata l'entrata in vigore della modifica normativa dal 1° gennaio 2021, si procede al rimborso delle spese indicate al comma 1-*bis* sostenute a decorrere dalla predetta data.

Destinatari

Può accedere al beneficio previsto dalla norma il personale del Corpo nazionale, in servizio permanente, in quiescenza o volontario, che abbia riportato ferite o lesioni nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa.

Si sottolinea che, ai sensi della norma, il rimborso anticipato delle spese di cura viene concesso nel caso in cui la menomazione dell'integrità fisica consista in “ferite” o “lesioni”.

Resta comunque immodificata la vigente normativa che regola il rimborso delle spese sanitarie successivo all'avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Attività di lavoro che danno origine al beneficio

Il danno fisico, consistente in “ferite” o “lesioni”, deve essere stato originato da un preciso evento traumatico occorso in servizio e derivante dallo svolgimento di attività che la norma individua come “servizi operativi e di supporto all'attività operativa”.

All'interno della più ampia casistica degli “infortuni sul lavoro”, pertanto, sono considerati ai fini del beneficio solo quegli eventi traumatici che si siano verificati nell'espletamento di particolari attività lavorative connesse e funzionali allo svolgimento di compiti istituzionali “operativi”. Per un uniforme orientamento nell'applicazione della norma, si riporta di seguito un elenco di tali attività, da considerarsi esemplificativo e non esaustivo:

- servizi di soccorso pubblico;
- servizi di polizia giudiziaria;
- servizi tecnici e operativi in genere;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- visite tecniche e sopralluoghi di prevenzione incendi, anche svolti nell'ambito di attività di organismi collegiali;
- servizi di vigilanza antincendio;
- formazione professionale, con l'esclusione delle attività prettamente didattiche in aula o a distanza;
- formazione esterna, con l'esclusione delle attività prettamente didattiche in aula o a distanza;
- addestramento operativo ed esercitazioni;
- attività di preparazione motoria e di addestramento ginnico-sportivo, effettuata in servizio, con la supervisione e/o secondo la programmazione di personale istruttore ginnico;
- servizi di supporto tecnico-logistico al soccorso (autorimessa, autofficina, magazzini e laboratori ecc.);
- impiego di mezzi di trasporto dell'amministrazione;
- attività tecnico-professionali (logistico-gestionali, informatiche, sanitarie, ecc.), se espletate in campi base ed altre installazioni messe in opera nei casi di calamità pubbliche o di situazioni di emergenza.

PROCEDURA

- Personale incorso in infortunio

L'istanza iniziale di rimborso deve essere presentata dall'interessato – o, se impossibilitato, da un suo familiare – al dirigente dell'Ufficio presso il quale è avvenuto l'infortunio.

Si precisa che, essendo operante una polizza assicurativa a favore del personale in servizio del Corpo nazionale, finanziata con fondi del bilancio dipartimentale e finalizzata alla copertura (totale o parziale) delle spese sanitarie, il rimborso in argomento è circoscritto alla sola quota eccedente gli eventuali contributi assicurativi erogati al predetto personale, che è pertanto tenuto ad attivare, in primo luogo, la citata garanzia sanitaria assicurativa.

Nel caso in cui le prestazioni sanitarie richieste non siano ricomprese tra quelle coperte dalla suddetta polizza assicurativa, ai fini del rimborso l'interessato è tenuto a rivolgersi alle strutture del Servizio sanitario nazionale o ad esso convenzionate. È possibile presentare istanza di rimborso per prestazioni fruite in regime privato o in regime intramoenia nel caso in cui le medesime prestazioni non siano erogate dal Servizio sanitario nazionale, o lo siano con



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

tempi di attesa non compatibili con il carattere di urgenza attestato da certificazione del medico curante o ospedaliero. L'interessato deve documentare dette circostanze ovvero autodichiararle.

L'istanza, indicante data, ora e luogo dell'evento, deve essere pertanto corredata di una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l'interessato attesta:

- di aver attivato la garanzia sanitaria assicurativa, a fronte della quale:
 - a) non ha ricevuto alcun rimborso per la prestazione sanitaria fruita, in quanto non ricompresa tra quelle per le quali è prevista la copertura;ovvero
 - b) ha ricevuto un rimborso parziale rispetto all'ammontare della spesa sostenuta e l'importo per cui presenta istanza all'amministrazione afferisce alla sola quota parte non risarcita dall'assicurazione;
- di non aver ottenuto rimborso da parte di altra compagnia assicuratrice;
- di non aver beneficiato – e comunque di non fare richiesta – di contributo assistenziale erogato dall'Opera Nazionale di Assistenza, correlato alle spese di cura in questione.

Il richiedente deve indicare l'IBAN del conto corrente bancario o postale su cui deve essere disposto l'accreditamento e deve dichiarare, inoltre, di essere a conoscenza che l'amministrazione procederà al recupero delle somme anticipate, in caso di mancato riconoscimento della causa di servizio ed in ogni altra circostanza in cui ne ricorrano i presupposti, anche a valere sulla partita stipendiale.

Alla richiesta di rimborso anticipato deve allegare la seguente documentazione:

- copia del certificato del Pronto soccorso;
- copia delle prescrizioni mediche con indicazione di diagnosi/quesito diagnostico;
- originali delle fatture e/o delle ricevute fiscali;
- originali degli scontrini fiscali di farmacia attestanti l'acquisto di farmaci e/o dispositivi medici, corredati da copia della prescrizione medica munita del timbro della farmacia;
- in caso di prestazioni in regime privato o intramoenia, certificazione del medico curante o ospedaliero che attesti l'urgenza delle prestazioni sanitarie prescritte.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Per una uniforme e corretta applicazione della procedura, viene riportato in Allegato 1 alla presente circolare il fac-simile della richiesta di rimborso in file *word*, da adattare secondo le necessità di completezza ed articolazione degli elementi da dichiarare.

- Dirigente dell'Ufficio presso il quale è avvenuto l'infortunio

Ricevuta l'istanza dell'interessato, il dirigente dell'Ufficio presso il quale è avvenuto l'infortunio collaziona la documentazione occorrente (ad esempio, copia del Rapporto di infortunio sul lavoro e, in caso di infortunio occorso in attività di soccorso, copia del Rapporto di intervento, nonché eventuale copia della richiesta di riconoscimento di causa di servizio, ecc.).

Sulla base degli elementi acquisiti, il suddetto dirigente stabilisce se l'evento traumatico sia occorso in servizio e si sia verificato nell'espletamento di attività per le quali ricorrono i presupposti per il rimborso anticipato ai sensi di legge.

Nel caso di esito positivo, il dirigente, asseverando che l'infortunio si è verificato nello svolgimento di "servizi operativi e di supporto all'attività operativa", inoltra all'Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale la richiesta di rimborso, corredata della documentazione prodotta dall'interessato e degli atti d'Ufficio, avendo cura di attestare la conformità agli originali della documentazione inoltrata.

La nota, completa degli allegati, deve essere altresì trasmessa per conoscenza all'Ufficio di appartenenza dell'interessato, qualora diverso da quello in cui è avvenuto l'infortunio, e al competente ufficio della *Direzione centrale per le risorse umane*, individuato in funzione del ruolo di appartenenza dell'interessato.

In caso di esito negativo della valutazione, il dirigente invia all'interessato comunicazione di rigetto dell'istanza, indicando i motivi ostativi all'accoglimento.

Atteso che la ratio della normativa in argomento è quella di prevedere uno specifico intervento assistenziale per il personale del Corpo nazionale volto all'anticipazione delle spese sanitarie, il diretto interessato può integrare, nel tempo, l'istanza iniziale, presentando eventuale documentazione giustificativa di ulteriori oneri sostenuti per le cure, nelle more del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

In tal caso, la richiesta di rimborso integrativa deve essere inviata all'Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, per il tramite dell'Ufficio presso il quale l'interessato presta servizio, anche se diverso da quello presso il quale è avvenuto l'infortunio, avendo cura di collegarla univocamente all'istanza iniziale, di cui devono essere puntualmente citati i riferimenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale

L'Ufficio, sulla base della documentazione pervenuta, nonché della documentazione integrativa ritenuta necessaria, esprime nullaosta al rimborso totale o parziale, nei limiti e con le modalità già stabilite per il rimborso di spese sanitarie per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Il nullaosta rilasciato viene reso noto all'interessato per il tramite dell'Ufficio ove presta servizio e, unitamente alla documentazione necessaria ai fini contabili, viene trasmesso alla *Direzione centrale per le risorse finanziarie* per il seguito di competenza.

Analogamente, viene data motivata comunicazione all'interessato della mancata o parziale autorizzazione al rimborso.

Dell'esito della valutazione l'*Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale* informa, inoltre, il competente Ufficio della *Direzione centrale per le risorse umane*.

- Direzione centrale per le risorse finanziarie

Acquisita la pratica con il relativo nullaosta dall'*Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale*, la *Direzione Centrale per le risorse finanziarie* provvede, previa verifica della completezza e regolarità della documentazione ricevuta, a rimborsare le spese sanitarie asseverate dal suddetto Ufficio sanitario.

La data di acquisizione da parte della predetta *Direzione centrale* della pratica di rimborso ne stabilisce l'ordine di priorità di trattazione anche in relazione alla disponibilità dei fondi.

Dell'avvenuta liquidazione della spesa viene data comunicazione all'interessato, per il tramite dell'Ufficio ove presta servizio, e al competente Ufficio della *Direzione centrale per le risorse umane*.

In base all'andamento delle richieste di cui trattasi, la *Direzione centrale per le risorse finanziarie* può valutare l'eventuale decentramento ai centri di spesa regionali delle procedure contabili di rimborso; in tal caso verranno impartite successive istruzioni operative.

Nel corso dell'iter procedimentale, gli Uffici coinvolti effettuano controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta; pertanto, in caso di accertamento della non sussistenza del diritto al rimborso, la *Direzione centrale per le risorse finanziarie* dà corso al recupero delle somme non spettanti, anche a valere sulla partita stipendiale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La *Direzione centrale per le risorse umane*, infine, avrà cura di comunicare alla *Direzione centrale per le risorse finanziarie* l'esito dei procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle ferite e/o lesioni che hanno determinato il rimborso anticipato di spese sanitarie.

In caso di diniego del riconoscimento, quest'ultima *Direzione centrale* provvederà al recupero delle somme oggetto di rimborso, anche a valere sulla partita stipendiale.

Conclusioni

Sarà cura degli Uffici coinvolti garantire, in ogni fase del procedimento, che il trattamento dei dati personali avvenga in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, ai sensi della vigente normativa in materia.

Restano confermate le istruzioni e le modalità operative impartite con la circolare prot. n. 65719 del 20 dicembre 2002, laddove compatibili con quanto previsto con la presente e con il quadro normativo attualmente vigente.

Gli Uffici in indirizzo cureranno la massima diffusione tra il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della presente circolare, che sarà pubblicata anche nel sito intranet del Dipartimento.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere indirizzate alla Direzione centrale per le risorse finanziarie o all'Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, in ragione delle rispettive competenze.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Lega

